

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

## NOVITA' FISCALI

### LE NOVITA' IN MATERIA DI DETRAZIONE 36% - 55%

Con il DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita", è stato disposto:

1. l'**aumento** della detrazione IRPEF per **gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50%** (anziché 36%) e l'**innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare, relativamente alle **spese sostenute** nel periodo **26.6.2012 – 30.6.2013**.



Dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta "a regime"; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di € 96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall'1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di € 48.000.

È confermato che la detrazione è riconosciuta:

- per le **sole unità immobiliari residenziali** (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze;
- in **10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese**;

2. la **proroga** della detrazione IRPEF / IRES del **55%** per **gli interventi di riqualificazione energetica** degli edifici esistenti, relativamente alle spese sostenute nel periodo **1.1 – 30.6.2013**, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Peraltro, è stata prevista la possibilità di usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al **risparmio energetico** previste dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 16-bis, TUIR. Così, ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un'unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.

Di conseguenza:

PERIODO SOSTENIMENTO SPESE	DETRAZIONE INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO	DETRAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36% con il limite di €48.000	55% (*) (**)
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	50% con il limite di €96.000	55% (*) (**)
dall'1.1.2013 al 30.6.2013	50% con il limite di €96.000	55% (*) (**)
dall'1.7.2013	36% con il limite di €48.000	

(\*) Il limite di spesa varia da €54.545 a €181.818,18 a seconda del tipo di intervento effettuato.

(\*\*) Per gli interventi di risparmio energetico di cui alla lett. h) dell'art. 16-bis, TUIR, dall'1.1.2012 è possibile usufruire in alternativa della detrazione 36% - 50%.



L'importo massimo di **€ 96.000** deve essere **considerato al netto delle spese sostenute precedentemente al 26.6.2012**, per le quali il contribuente beneficia della "vecchia" detrazione del 36% nel limite di €48.000.

Per le **spese sostenute dall'1.1.2013 al 30.6.2013** la detrazione spetta sempre **entro il limite massimo di € 96.000** tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza.

• **ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 36% – 50%**

**Esempio 1** Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 le seguenti spese:  
 → 15.12.2011 € 30.000  
 → 10.3.2012 € 50.000  
 Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 entro il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 (€ 30.000 per il 2011 + € 18.000 per il 2012) e la detrazione spettante è pari al 36%.

**Esempio 2** Un contribuente ha sostenuto nel 2011 e 2012 (anche dopo il 25.6.2012) le seguenti spese:  
 → 11.11.2011 € 10.000  
 → 12.2.2012 € 20.000  
 → 10.7.2012 € 60.000  
 Poiché trattasi di mera prosecuzione e le spese sono state sostenute nel 2011 e nel 2012 sia prima che dopo il 25.6.2012 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
2011	€ 10.000	€ 48.000	€ 10.000	36%
fino al 25.6.2012	€ 20.000		€ 20.000	
dopo il 25.6.2012	€ 60.000	€ 66.000 (*)	€ 60.000	50%

(\*) € 96.000 – € 30.000 (spese sostenute in periodi antecedenti il 26.6.2012)

**Esempio 3** Un contribuente ha sostenuto nel 2012 dopo il 25.6.2012 e nel 2013 entro il 30.6.2013 le seguenti spese:  
 → 15.12.2012 € 50.000  
 → 10.3.2013 € 50.000  
 Poiché le spese sono state sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 96.000 e la detrazione spettante pari al 50%.

• **ESEMPLIFICAZIONI DETRAZIONE 55%**

Negli esempi che seguono si è ipotizzato il sostenimento di spese per interventi di riqualificazione energetica il cui limite massimo agevolabile risulta pari ad € 181.818,18.

**Esempio 4** Un contribuente ha sostenuto nel 2012 le seguenti spese:  
 → 5.5.2012 € 10.000  
 → 8.6.2012 € 50.000  
 → 10.7.2012 € 20.000  
 Poiché le spese sono state sostenute interamente nel 2012 la detrazione spettante è pari al 55%.

**Esempio 5** Un contribuente ha sostenuto dopo il 30.6.2013 le seguenti spese:  
 → 12.7.2013 € 10.000  
 → 10.10.2013 € 60.000  
 Poiché le spese sono state sostenute dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile risulta pari ad € 48.000 e la detrazione spettante è pari al 36%.

**Esempio 6** Un contribuente ha sostenuto sostenute nel 2013  
 Il contribuente nel 2013 ha sostenuto le seguenti spese:  
 → 5.5.2013 € 20.000  
 → 8.10.2013 € 50.000  
 Poiché le spese sono state sostenute sia prima che dopo il 30.6.2013 il limite massimo agevolabile e la detrazione spettante risultano così determinati:

Periodo sostenimento spese	Spese sostenute	Limite massimo agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
----------------------------	-----------------	----------------------------	--------------------	----------------------

fino al 30.6.2013	€ 20.000	€ 181.818,18	€ 20.000	55% (Legge n. 296/2006)
dopo il 30.6.2013	€ 50.000	€ 48.000 (*)	€ 48.000	36% (art. 16-bis, TUIR)

(\*) € 48.0000 - € 0 (spese art. 16-bis, TUIR sostenute in periodi antecedenti l'1.7.2013).

## NOVITA' LAVORO

### SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE

Gli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 21 dicembre 2011, hanno dato piena attuazione alle previsioni contenute negli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 inerenti l'**obbligo formativo** in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) e **lavoratori**.

Gli Accordi in questione definiscono durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto in funzione del livello di rischio connesso all'attività svolta dal datore di lavoro e classificata sulla base dei codici Ateco 2002 - 2007.

#### *DISPOSIZIONI NORMATIVE*

L'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.

In particolare,

- l'articolo 34, comma 2 dispone che il **datore di lavoro** che intende svolgere i **compiti di RSPP**:  
*"(...) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...)"*;
- l'articolo 37, commi 1, 2 e 3 dispone che il datore di lavoro assicura che **ciascun lavoratore**:  
*"(...) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (...).*  
*2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali (...).*  
*3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (...)"*.

Entrambe le disposizioni richiamate subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tali Accordi, che hanno dato piena attuazione agli obblighi formativi introdotti dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, sono stati siglati in data 21 dicembre 2011. Da ultimo, è stato raggiunto l'Accordo 25 luglio 2012 recante le linee applicative dei precedenti accordi di dicembre 2011.

#### *LIVELLI DI RISCHIO*

Come anticipato in precedenza, **durata e contenuti minimi** della formazione destinata a datori di lavoro RSPP e lavoratori **si differenziano** in base al **livello di rischio connesso all'attività svolta** e **classificata** secondo i **codici Ateco 2002 - 2007**.

Nella tabella di seguito riportata viene indicata la durata minima della formazione in materia di salute e sicurezza distinta in funzione dei destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio.

GRADO DI RISCHIO	DESTINATARI FORMAZIONE	DURATA MINIMA FORMAZIONE
BASSO	DATORI DI LAVORO RSPP	16
	LAVORATORI	8
MEDIO	DATORI DI LAVORO RSPP	32
	LAVORATORI	12
ALTO	DATORI DI LAVORO RSPP	48
	LAVORATORI	16

### *Datori di lavoro RSPP*

Per i **datori di lavoro RSPP**, il monte ore di formazione da frequentare, individuato in base al settore Ateco 2002-2007 di appartenenza e al conseguente livello di rischio associato, è pari almeno a:

- 16 ore in presenza di rischio basso;
- 32 ore in presenza di rischio medio;
- 48 ore in presenza di rischio alto.

I percorsi formativi in oggetto devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

- **modulo giuridico** (il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi, responsabilità, ecc.);
- **modulo gestionale** (gestione ed organizzazione della sicurezza; i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi; i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ecc.);
- **modulo tecnico** (individuazione e valutazione dei rischi; i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da *stress* lavoro-correlato; ecc.);
- **modulo relazionale** (formazione e consultazione dei lavoratori; l'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di comunicazione; ecc.).

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso e accertato tramite verifica l'apprendimento, viene rilasciato l'**attestato di frequenza**.

È, infine, previsto l'**aggiornamento con periodicità quinquennale**, la cui durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati, è così definita:

- per il rischio basso, 6 ore;
- per il rischio medio, 10 ore;
- per il rischio alto, 14 ore.

### **Esoneri e periodo transitorio**

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in oggetto i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012, corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012.

Non sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro

- che dimostrino di aver già svolto, all'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997;
- in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006 siglato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano (esonero ammesso solo in caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro).

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dell'obbligo formativo in esame, in caso di inizio di nuova attività, è previsto che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

### *Formazione dei lavoratori*

Il percorso formativo per i lavoratori è distinto in due momenti: la **formazione generale** e la **formazione specifica**.

La **formazione generale** è **trasversale** a **tutti i settori di attività**, ha una **durata minima di 4 ore** e deve riguardare argomenti quali:

- concetti di rischio;
- danno;
- prevenzione;
- protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La **formazione generale** può essere effettuata **anche in modalità e-learning**.

La **formazione specifica**, invece, è **determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore di attività** e la relativa **durata** è **differenziata** in relazione alla **gravità del rischio** stesso. In particolare, per un rischio

- basso, la durata della formazione specifica è almeno di 4 ore,
- medio, la durata della formazione specifica è almeno di 8 ore,
- alto, la durata della formazione specifica è almeno di 12 ore.

A conclusione del percorso formativo e a fronte dell'esito della prova di valutazione finale, al lavoratore, che abbia frequentato almeno il **90% delle ore di formazione**, viene rilasciato apposito attestato di frequenza.

È, infine, previsto un **aggiornamento quinquennale**, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, comprendente:

- approfondimenti giuridico-normativi,
- aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e
- aggiornamenti sull'organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.

### **Momento di insorgenza dell'obbligo formativo**

I **lavoratori nuovi assunti** devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione **anteriamente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione**. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile **completare il corso di formazione** prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato **entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione**.

In **fase di prima applicazione**, inoltre, **non** sono **tenuti** a frequentare i corsi di formazione in esame i **lavoratori in forza** che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 dicembre 2012 (data di entrata in vigore dell'Accordo 21 dicembre 2011), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Con riferimento ai **lavoratori in forza** per i quali il datore di lavoro **non** può dimostrare di aver **fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza, l'obbligo formativo**, se non ancora assolto, **deve essere adempiuto il prima possibile**.

#### *sistema sanzionatorio*

Come per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, anche in caso di inadempienza in merito alla formazione da parte dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori sono previste sanzioni.

Nello specifico, in caso di inadempienza dell'obbligo di formazione:

- da parte dei datori di lavoro RSPP, sono previsti l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400;
- nei confronti dei lavoratori sono previsti l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.

### **DONNE E GIOVANI - INCENTIVI ASSUNZIONI ENTRO MARZO 2013**

---

Con **Comunicato del 5 ottobre 2012** si rende noto che il Ministro Fornero ha firmato un **decreto interministeriale** che riconosce ai datori di lavoro degli incentivi per i contratti stabilizzati entro il **31 marzo 2013**, nonché per quelli stipulati con giovani di età fino a 29 anni ovvero con donne indipendentemente dall'età anagrafica. Più precisamente:

- è prevista una somma di **€ 12.000** in caso di trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di co.co.co./co.co.pro o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti in essere ovvero cessati da non più di 6 mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale;
- gli incentivi per assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, sono pari a **€ 3.000** per contratti di durata non inferiore a 12 mesi, a **€ 4.000** se la durata supera i 18 mesi e a **€ 6.000** se supera i 24 mesi.

**La gestione di tali incentivi è affidata all'INPS, che darà al più presto indicazioni sulle modalità di presentazione delle relative domande.**

*Strà ottobre 2012*

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*